

VI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ' 19 MAGGIO 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DEL COMITATO ANGELINI

Segue:

INDAGINE CONOSCITIVA DELLA
VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

VII LEGISLATURA

N. 5 — PROBLEMA DEGLI ALLOGGI
PER I MILITARI

La seduta comincia alle 11.

PRESIDENTE. In apertura di seduta, vorrei lamentare il mancato rispetto da parte del Governo degli impegni assunti di fronte alla Commissione difesa in merito alla sospensione degli sfratti degli inquilini delle case ex-INCIS.

L'impegno, assunto davanti a questa Commissione, era appunto quello di sospendere le procedure di sfratto in attesa che il nostro Comitato terminasse i lavori. A questo proposito non si può accogliere la giustificazione della diversa valutazione data dal Ministero della difesa per quanto riguarda l'accertamento dei titoli, basata non più sul servizio, quanto sul reddito.

In effetti è questo Comitato che deve decidere se sulle case in questione debba essere ancora competente il Ministero della difesa. In presenza degli sfratti che si sono verificati in questo periodo invito, a nome dell'intero Comitato, il Governo alla sospensione totale degli stessi in attesa delle decisioni di questo Comitato.

ACCAME, Presidente della Commissione. Desidero fare alcune osservazioni sulla questione che è stata sollevata.

Nel « Libro bianco » della difesa si afferma a pagina 212, specchio 1, nota 2, che per « gli alloggi non lasciati liberi dagli occupanti dopo la scadenza del titolo, è stata disposta la sospensione degli sfratti fino al 31 dicembre 1978 ».

Questa affermazione è, quanto meno, inesatta e a questo proposito mi riferisco alla corrispondenza intercorsa tra il mio ufficio ed il Ministro della difesa, corrispondenza che passo agli atti del Comitato. Invito pertanto il Governo al rispetto della affermazione contenuta nella citata tabella del « Libro bianco » (emanato dallo stesso Governo).

La sospensione degli sfratti deve comprendere non solo i casi degli inquilini delle case ex-INCIS, ma anche quelli degli occupanti delle case demaniali, che sono militari e, pertanto, dipendenti del Ministero della difesa.

Facendo una considerazione sul piano etico, debbo rilevare che, nel momento in

cui si approvano le tre leggi promozionali delle Forze armate, che comportano un assai rilevante impegno di spesa, sembra immorale attuare una politica degli sfratti poiché basterebbe stanziare solo una piccola parte dei miliardi impegnati, per evitare di trovarsi in questa incresciosa necessità degli sfratti.

E anche quando si afferma, nello stesso « Libro bianco », che l'uomo è il fattore determinante nell'organismo militare, ritengo che bisognerebbe concretizzare in fatti queste affermazioni di principio.

Per quanto concerne la gestione (riferendomi ai risultati della nostra indagine) penso che occorra avere il coraggio di affermare che il sistema degli alloggi dei militari in atto, è da eliminare, perché si verifica l'incongruenza che sono danneggiati i meno abbienti. Dobbiamo anche tenere conto degli sprechi che si verificano.

A questo punto vorrei dire che se in questi trenta anni fosse stata realizzata quella riforma che va sotto il nome di « equo canone », per questi alloggi dei militari sarebbero state disponibili ingenti somme e questo problema non si sarebbe più posto.

PRESIDENTE. Do la parola all'onorevole Gargano, che illustrerà lo schema di relazione da lui preparato; al termine seguirà il dibattito.

GARGANO, Relatore. Vorrei ricordare innanzitutto che la nostra Commissione approvò nella seduta del 25 novembre scorso una risoluzione con la quale si impegnava il Governo a sospendere gli sfratti; ma limitammo allora questo divieto agli assegnatari degli ex alloggi INCIS, non prendendo in considerazione, in quella sede, il problema degli assegnatari delle case demaniali; per questa ragione non possiamo oggi accusare il Governo di non aver rispettato un impegno non assunto.

In merito poi al problema delle case ex-INCIS (il Comitato è stato creato appunto in relazione ad esso), affermammo che bisognava tener conto della esistenza di casi sporadici: infatti, dalla stessa documentazio-

ne che il Presidente della Commissione ha allegato agli atti, risultano risposte da parte del Ministero della difesa asserenti che questi casi rientrano nella eccezionalità. In altri termini, è palese la non legittimità, in quei casi, della permanenza negli alloggi. In ogni caso mi riservo di approfondire il problema nella sede opportuna. Il nostro compito è quello di metterci nelle condizioni di valutare con obiettività le funzioni e le responsabilità del Governo. Infatti, esistono dei casi umani come, ad esempio, il caso di un militare pensionato che premuovia alla moglie e ai figli e che questi ultimi siano costretti ad abbandonare la casa. Inoltre, esiste anche l'esigenza di avere un alloggio da parte di chi presta attualmente servizio.

Il Governo dovrà tener presente l'esistenza di questi fatti umani e la relativa esigenza di assegnazione di alloggi.

Nella riunione di oggi del Comitato faremo delle proposte concrete con delle precise indicazioni che, mi auguro, troveranno l'accordo di tutti; infatti, in tal modo potremmo arrivare attraverso un breve iter a sbloccare la situazione.

Sia per le case ex INCIS, sia per le case demaniali, proporrei a nome del Comitato di inoltrare alla Presidenza della Commissione un ordine del giorno che inviti il Governo a tener in debito conto l'esistenza di questi fatti umani sospendendo, cioè, gli sfratti. Comunque questo provvedimento non dovrà valere per quei casi eclatanti cui prima accennavo (vedi ad esempio alcuni assegnatari che non hanno alcun diritto). Infatti proprio in relazione ad essi, ritengo che non sia onesto parlare di un blocco generalizzato. Non era questo lo spirito informatore della risoluzione che proponemmo a suo tempo e che ora informa questa nuova presa di posizione in ordine alle case demaniali.

PRESIDENTE. Informo, a questo punto, i membri del Comitato che l'onorevole Gargano ha presentato una richiesta alla Presidenza della Commissione, con la quale la si invita a rivolgersi al Governo perché sospenda gli sfratti per le case demaniali, sempre con l'eccezione dei casi eclatanti, cioè di coloro che non hanno alcun titolo per godere della sospensione. Per quanto riguarda il problema delle case ex INCIS, si tratta di dare in questa sede una interpretazione di giustizia e di costi-

zionalità in riferimento all'articolo 2 della legge.

Su questo argomento abbiamo sentito molti responsabili dei vari settori della Difesa che hanno dato alla nostra Commissione delle valide indicazioni. Adesso l'onorevole Gargano illustrerà il suo schema di relazione che, se condiviso, diventerà la relazione stessa del Comitato e sarà distribuita agli altri membri della nostra Commissione difesa, che non fanno parte del Comitato stesso.

PETRUCCI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Desidero precisare che sono qui presente in veste di rappresentante del Governo, anche se ciò non sarebbe richiesto dal Regolamento della Camera. La mia presenza non vuol significare necessariamente consenso con le conclusioni del Comitato. Il Governo si riserva pertanto di esaminare nel merito le proposte fatte da questo comitato ristretto.

GARGANO, Relatore. Concordo con quanto ha detto il Sottosegretario Petrucci, ed è logico che la sua presenza serve solo come collegamento tra il nostro Comitato ed il Governo. Certamente può verificarsi l'eventualità che alcune nostre proposte non siano condivise dal Governo. Sono comunque fiducioso anche perché ho tentato con molta umiltà di recepire le numerose istanze che abbiamo ascoltato, compiendo un notevole sforzo di mediazione delle varie posizioni.

Quando si è conclusa la fase più importante del lavoro conoscitivo ho riferito, sia pure in maniera sommaria, al Comitato e ho fatto presente che uno degli inconvenienti più grossi relativo al problema della casa per i militari discendeva dal frazionamento della legislazione e per questo non si voleva prospettare una sola soluzione, anche se sembrava quella più matura, in quanto la si voleva inglobare in una visione generale.

A questo proposito il Comitato mi ha accordato un certo periodo di tempo e sulla base di quanto convenuto dall'Ufficio di Presidenza per l'espletamento di questo lavoro, oggi sono in questa sede per relazionare sull'argomento.

Nel riferire alla Commissione sul risultato dell'indagine conoscitiva sul problema della casa ai militari, promisi una più ampia relazione, secondo quanto convenuto

dall'Ufficio di Presidenza dell'apposito Comitato costituitosi per l'espletamento dei lavori. Assolvendo l'impegno ritengo conveniente ed opportuno sottolineare alla vostra attenzione gli aspetti essenziali del problema, che per una sua parte si ricollega naturalmente anche ai recenti sfratti minacciati dall'Amministrazione militare, che hanno dato occasione e spunto politico all'indagine stessa. Ed infatti, a fronte della considerazione dei casi umani e pietosi verificatisi, per i quali si è ancora una volta constatato come l'azione dell'Amministrazione della difesa volta al recupero delle case ex INCIS indebitamente occupate venga a scontrarsi con la dura realtà della condizione economica delle famiglie dei militari pensionati (o anche deceduti) - in un contesto nel quale anche il semplice trasferimento dell'alloggio, al di fuori di qualsiasi prospettiva di una sua acquisizione in proprietà, si presenta come estremamente problematico - a fronte di tutto questo è indubbio che si attestano per converso le inderogabili esigenze dell'amministrazione militare di assicurare la necessaria mobilità di tutto il personale in servizio, ed in specie di quello con famiglia: apprestando all'uopo nelle sedi di servizio alloggi in numero sufficiente e di struttura decorosa ed idonea.

Per ciò mi sembra necessario ed opportuno riferirvi in modo coordinato ed in un unico contesto sul problema in considerazione, il quale trova d'altronde sua precisa collocazione a livello legislativo quando lo si inserisca in quell'opera di normazione sulla « condizione » (oltre che sulla disciplina) militare, che trova in questi tempi una specifica attenzione ed un meritevole accoglimento in sede di programmazione parlamentare dei lavori da parte di tutte le forze politiche.

Ed in questo senso, se è dato rilevare con immediatezza e con efficacia qualche dato significativo dalle indagini testè compiute, questo attiene in modo particolare all'elevato tasso di mobilità del personale militare: per il quale si registra una media elevatissima di trasferimenti dalla sede di servizio, concernenti in particolare gli ufficiali e in misura logicamente ridotta anche i sottufficiali, ma comunque senza possibilità alcuna di raffronto con il personale civile della pubblica amministrazione pari grado. Di qui le immediate conseguenze che si rilevano sotto il profilo abitativo, e che possono riassumersi efficacemente nell'im-

possibilità, da un lato, di trarre un equo beneficio dai provvedimenti previsti dalla vigente legislazione sull'edilizia economica (alla cui concreta realizzazione tutto il personale militare ha peraltro finanziariamente contribuito: si pensi alle trattenute INA e GESCAL operate per anni nei suoi confronti senza che nella stragrande maggioranza dei casi i militari riuscissero a raggiungere quel numero continuativo di anni di servizio in una stessa sede che si poneva e si pone tuttora il più delle volte quale precisa condizione di ammissibilità delle domande volte a trarre beneficio dai provvedimenti in oggetto); e dall'altro lato, nella necessità di dover affrontare ogni volta, in occasione dei cambiamenti di sede, oneri di locazione crescenti a prezzi di libero mercato: riuscendo in definitiva priva la categoria dei militari della generale tutela del blocco dei fitti.

Tutto ciò costituisce naturalmente una remora alla pur necessaria mobilità del personale, mentre giustifica obiettivamente la preoccupazione dell'Amministrazione della difesa di predisporre un numero di alloggi demaniali dislocati nelle principali sedi operative e di comando, ed in linea per quanto possibile con il suo fabbisogno globale, così come ci è stato esposto nelle tabelle forniteci (tabelle che riproduco in allegato al testo scritto di questa mia relazione).

Si tratta, com'è noto, di un fabbisogno ascrivibile a più di cinquantamila alloggi e a soddisfare il quale, tuttavia, ben poco gioverebbe a mio giudizio il semplice proseguimento delle azioni di sfratto più volte e « ciclicamente » - direi - intraprese nei confronti degli occupanti *sine titulo* degli alloggi ex INCIS esistenti; sfratti ed alloggi a proposito dei quali mi permetto qui di seguito, ancora per una volta, di riepilogare la travagliata e difficile storia.

Il Parlamento, con la legge 21 marzo 1958, n. 447, delegò il Governo ad emanare norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico e, durante la discussione di questo provvedimento, da varie parti politiche, specie al Senato, furono fatte notevoli pressioni per poter inserire nel testo una specifica disposizione che garantisse anche ai militari la facoltà di riscattare gli alloggi.

Ma la imminente chiusura della seconda legislatura, indusse i senatori a non

modificare il disegno di legge dato che il conseguente rinvio alla Camera del provvedimento ne avrebbe determinato la sicura decadenza. I senatori si astennero dall'emendare il testo anche a seguito di specifici affidamenti forniti dall'allora Ministro dei lavori pubblici, onorevole Togni, il quale, come risulta dal resoconto sommario del Senato (n. 649 del 12 marzo 1958), ebbe a chiarare a nome del Governo: « che si sarebbe tenuto conto delle osservazioni fatte a favore di una categoria benemerita e che tutti gli alloggi comuni, costruiti con fondi o concorso dello Stato, sarebbero stati ceduti a riscatto ai dipendenti statali militari ».

Così, la legge di delega venne approvata senza che in essa vi fosse alcuna norma per garantire la concessione di alloggi a riscatto ai militari. Però, considerando le impegnative dichiarazioni del rappresentante del Governo, si poteva confidare che almeno il decreto delegato, in qualche modo, avrebbe risolto il caso secondo gli affidamenti dati dal ministro dei lavori pubblici e secondo le aspettative dei militari.

Ma, quando venne emanato il decreto delegato (decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1959, n. 2) si constatò che la impegnativa dichiarazione del Governo non solo non era stata tenuta in alcun conto ma che le categorie dei militari erano state esplicitamente escluse dalle provvidenze. Infatti, l'articolo 2 precisava che:

« Sono esclusi dalla cessione in proprietà:

a) gli alloggi costruiti o da costruire ai sensi dell'articolo 343 secondo comma del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 », ed il richiamato secondo comma dell'articolo 343, modificato dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 152, disponeva che « l'Istituto delle case popolari fosse autorizzato altresì a fornire alloggi agli ufficiali e sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica in servizio permanente effettivo ».

In tal modo, per il combinato disposto di queste due norme i sottufficiali e gli ufficiali vennero privati di ogni titolo per ottenere la casa in proprietà.

La gravità della discriminazione effettuata da questo decreto delegato nei confronti dei militari ebbe pesanti conseguenze a causa di un'altra norma contenuta nella lettera d) del secondo comma dell'articolo 386

del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, cioè del testo unico delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica, dove era previsto che: « Il collocamento a riposo, la cessazione comunque dal servizio attivo del personale militare, per gli alloggi di cui agli articoli 343, comma secondo e 345 lettera b), e la morte del locatario » erano motivo di risoluzione del contratto di locazione stipulato dai militari con l'INCIS.

Così, agli inizi del 1960 mentre il personale militare in servizio veniva escluso dalla assegnazione a riscatto degli alloggi che occupava, per coloro che venivano collocati in quiescenza, o che lo erano già, e per le vedove di quanti sarebbero o erano già deceduti in servizio o in pensione si prospettava lo sfratto.

Nel 1961 le Amministrazioni delle ferrovie dello Stato, delle poste e telecomunicazioni, della Azienda autonoma di Stato per i servizi telefonici, nell'intento di dare una positiva risposta alle istanze dei propri amministrati che, per varie ragioni (quote di riserva), non erano stati ammessi allo esercizio del riscatto in base alla legislazione allora vigente sollecitarono al Governo la emanazione di un apposito provvedimento, che presentato alle Camere, divenne la legge 27 aprile 1961, n. 231.

Questa legge, fra l'altro, con l'articolo 7, che modificava l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, disponeva che:

« Coloro che non esercitano la facoltà di riscatto conservano il godimento dell'alloggio in locazione semplice.

Ove si tratti di alloggi di Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, nonché dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, il diritto di cui al comma precedente è esteso agli assegnatari collocati in pensione o, in caso di morte dell'assegnatario, al coniuge superstite, ai discendenti entro il terzo grado e agli ascendenti, purché conviventi con l'assegnatario all'atto della morte e fino a tanto che non godano dell'autonomia economica prevista alla lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 ».

Così nel 1962, mentre altri dipendenti civili dello Stato vedevano riconosciuto il loro diritto alla casa e, in caso di morte dell'assegnatario, il perpetuarsi del diritto

sino ai discendenti di terzo grado, i militari, invece, furono ancora una volta dimenticati. Essi potevano aspirare soltanto ad un alloggio con canone d'affitto agevolato finché si trovavano in attività di servizio, ma niente riscatto, niente diritto alla prosecuzione nella locazione dopo il collocamento a riposo mentre restava sempre attuale la incombenza dello sfratto per i pensionati e per le vedove.

Di questa ingiustificata e difficile situazione si interessò l'allora ministro della Difesa, onorevole Andreotti, il quale, in data 1° dicembre 1961, provvide a far diramare, dagli uffici del segretario generale della difesa, la circolare n. 213526/II dove era detto:

« Il signor Ministro ha disposto che il termine per la sospensione degli sfratti dagli alloggi INCIS-Militari e demaniali, precedentemente fissato al 31 gennaio 1962, venga ulteriormente dilazionato sino a nuova data che verrà a suo tempo comunicata. Tale sospensione non è applicabile al personale che ha perduto titolo alla concessione a seguito trasferimento ad altra sede, nonché nei confronti degli utenti abusivi intendendo come tali coloro che pur non avendo avuto mai rapporti di impiego con l'amministrazione militare, sono stati immessi nel godimento degli alloggi militari senza che vi sia stata una regolare concessione da parte dell'autorità militare.

Per quest'ultima categoria di utenti, sarà comunque opportuno che i comandi in indirizzo, prima di procedere allo sfratto ne facciano preventiva segnalazione a questo C.U. date le reazioni che i provvedimenti di sgombero spesso provocano negli sfrattandi e nell'ambiente sindacale e politico ».

È interessante sottolineare come il ministro mentre specificatamente si preoccupava delle reazioni degli abusivi, non abbia speso alcuna parola per i militari che, posti in congedo, senza alcuna salvaguardia legislativa, non avevano titolo al godimento dell'alloggio per sé e per la famiglia.

In ogni modo, in un clima più disteso, ebbe inizio una intensa attività a livello parlamentare e furono presentate svariate proposte di legge in materia che, però, non ebbero seguito.

La quiete durò per cinque anni fino a che il Ministro della difesa, ufficio del segretario generale, non diramò la seguente

circolare 7620/AV del 14 marzo 1967, con la quale veniva riproposto esecutivamente il problema degli sfratti:

« Data la necessità di poter disporre degli alloggi in oggetto occupati da utenti che ne hanno perduto il titolo ed in considerazione sia del miglioramento della situazione alloggi disponibili sul libero mercato e sia del miglioramento delle pensioni in seguito al conglobamento degli assegni si dispone:

1) gli utenti degli alloggi demaniali e INCIS-militari dovranno rilasciare gli appartamenti non appena vengono a perdere il titolo in considerazione del quale otterranno l'assegnazione. In casi degni di particolare considerazione e sempre che le esigenze militari lo consentano, potrà essere concessa una proroga non superiore a mesi tre;

2) quando il titolare dell'alloggio venga a decedere, ai familiari coabitanti all'atto del decesso potrà, sempre che le esigenze militari lo consentano, essere concessa una proroga non superiore a 2 anni;

3) nella prima applicazione delle presenti disposizioni il rilascio degli alloggi da parte degli utenti, che alla data odierna hanno perduto il titolo, sarà effettuato... » e seguivano i vari termini per il rilascio con la possibilità di concedere delle proroghe.

A questa iniziativa del Ministero della difesa risposero le molteplici, immediate, angosciate reazioni degli interessati.

Vennero inviate petizioni al Capo dello Stato, al Presidente del Consiglio dei ministri, al ministro della Difesa e ad altri uomini di governo. Nel giugno del 1968 lo stesso segretario generale dell'INCIS ed il presidente dell'Associazione nazionale inquilini-INCIS diressero all'onorevole Giovanni Leone, allora Presidente del Consiglio dei ministri, una calorosa lettera in favore della categoria degli ufficiali e dei sottufficiali.

Il segretario particolare del Presidente del Consiglio dei ministri, il 15 giugno 1968, assicurò che presso il Ministero della difesa era in corso uno specifico interessamento nel senso desiderato dalla categoria, però solo l'anno dopo, nel luglio del 1969, venne sospesa ogni azione di sfratto.

La situazione sembrava nuovamente volgere per il meglio perché il 21 maggio del 1970 il ministro della Difesa, allora l'ono-

revoles Tanassi, faceva diramare la seguente circolare n. 15288/AV:

« Al fine di consentire identità di trattamento tra personale civile e personale militare, con particolare riguardo agli ufficiali e sottufficiali assegnatari di alloggi INCIS-militari che cessano dal servizio attivo, ho disposto il riesame della situazione degli alloggi costruiti dall'INCIS per le Forze armate ai sensi dell'articolo 343 del testo unico approvato dal regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, quale risulta modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1948, n. 152, con l'intendimento di addivenire alla loro concessione in proprietà a modifica dell'articolo 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Nel frattempo il contenuto della circolare pari oggetto (405208/D del 21 febbraio 1970) cui si fa seguito, va chiarito nel senso che si dovranno sospendere gli sfratti degli utenti che hanno perduto il titolo alla concessione ai sensi dell'articolo 386, lettera d), del citato testo unico, ad eccezione di coloro i quali siano proprietari di altro alloggio idoneo ».

Però, in data 15 maggio 1976, il Ministero della difesa emanava nuove direttive che le autorità periferiche immediatamente comunicarono ai militari interessati. Il comando del presidio militare di Milano, in data 10 giugno 1976, ad esempio, così scriveva: « Il Ministero della difesa - Direzione generale lavori, demanio e materiale del genio, con sua circolare n. 414506, in data 17 maggio 1976 ha dato comunicazione che il signor Ministro ha nominato apposita commissione con il compito di fissare i criteri per addivenire al graduale recupero di tutti gli alloggi ex INCIS-militari occupati da utenti che hanno perduto il titolo alla concessione.

Nell'attesa di tale definizione, il predetto ministero ha precisato che il recupero debba comunque proseguire per gli utenti di alloggi ex INCIS che:

a) non abbiano mai posseduto il titolo alla concessione dell'alloggio;

b) che si trovino compresi nei casi a) b), c) dell'articolo 386 del testo unico sull'edilizia popolare economica e precisamente:

- 1) trasferimento di sede;
- 2) uso irregolare dell'alloggio;
- 3) destituzione o dimissioni dall'impiego;

piego;

c) siano proprietari di altro alloggio privato idoneo ovvero largamente dotati di mezzi e che quindi possano provvedersi di altra autonoma sistemazione.

Per quanto precede, in attesa di ulteriori direttive e accertamenti, il provvedimento di recupero al servizio dell'alloggio occupato dalla S.V. viene temporaneamente sospeso ».

Dunque nuova sospensione di ogni sfratto !

Confesso di essermi servito, per questa facile e piana esposizione, della relazione alla proposta di legge dei colleghi Miceli, Franchi e Guarra che porta il numero C. 1332, e credo sia di prossima distribuzione tra gli stampati parlamentari; mentre per le ipotizzabili censure di costituzionalità alle quali si presta la situazione normativa vigente, così chiaramente sperequata nei confronti del personale militare, preferisco rimandare direttamente al contenuto della relazione alla proposta di legge del collega Villa, che porta il n. 642. Ora l'una e l'altra ritengo di poter qui utilmente integrare sul piano storico-legislativo, riproponendo la lettura del significativo ordine del giorno accettato dal Governo nella seduta del 21 marzo 1958, quando fu posta in votazione la legge delega più volte ricordata: ordine del giorno così formulato:

« Il Senato invita il Governo a tener conto, nell'emanazione delle norme per la cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico di cui al disegno di legge n. 2498 (poi legge 21 marzo 1958, n. 447), delle legittime aspettative degli ufficiali e sottufficiali dello Stato affinché siano messi in condizioni di parità con gli altri impiegati dello Stato ».

Ognuno vede quanto risulti infelice, nel complesso, la collocazione giuridico-normativa del problema case INCIS-militari: e come risulti in certa misura anche artificiosa, in definitiva, l'attribuzione all'uso esclusivo demaniale degli alloggi suddetti da parte dell'Amministrazione della difesa, a fronte della diversa stessa loro collocazione al di fuori del contesto militare specifico, e della possibilità per tutto il personale civile che ne usufruisce di esercitare il diritto di riscatto.

Mentre per converso può comprendersi l'atteggiamento dell'Amministrazione militare, da un lato preoccupata in via di principio della conservazione del patrimonio im-

mobiliare che essa gestisce e quindi anche degli alloggi INCIS, in quanto assimilati sul piano dell'uso al regime normativo ed amministrativo degli alloggi di servizio; e dall'altro comprensiva, naturalmente, delle legittime aspirazioni degli interessati all'acquisizione della proprietà della casa, od almeno al diritto di occupazione e di uso a favore del coniuge e dei diretti discendenti, in specie se nullatenenti o comunque in difficili condizioni economiche: così da alternare cicliche circolari « applicative » in senso proprio delle norme vigenti (come quella emanata dal ministro in carica nel dicembre scorso), con provvedimenti di sospensione degli sfratti sul tipo di quello che risulta essere di recente adottato, come si ricava da una nota alla tabella riportata alla pagina 212 del libro bianco sulla Difesa (con sospensione disposta fino al 31 dicembre 1978) (cfr. all. 1).

La situazione così esposta, rende evidente a questo punto la necessità di un intervento organico del legislatore a disciplina dell'intera materia.

Da una parte si propongono infatti le esigenze insuperabili della Difesa alla conservazione ed all'incremento del demanio-alloggi destinato all'uso di servizio del personale, ed in particolare di quello con famiglia; dall'altra si propongono invece le legittime aspirazioni degli interessati ad un trattamento sul piano normativo e soprattutto in linea di fatto non sperequato nei confronti dei colleghi civili, e per questo doverosamente attento alla « condizione » specifica di lavoro, di trattamento e di impiego del personale stesso.

Sotto questo profilo, un primo passo sembra essersi compiuto con il decreto-legge n. 366 del 1975 convertito con la legge n. 492 di quell'anno. Con tale provvedimento si determinò infatti un'apposita riserva di 3 miliardi a favore del personale militare nello stanziamento in conto interessi sui mutui accesi dai dipendenti dello Stato fruente di reddito annuo inferiore ai 6 milioni con gli istituti finanziari, per la costituzione di cooperative edilizie sotto la vigilanza del Ministero dei lavori pubblici; e se si tiene presente l'effetto moltiplicatore ottenutosi con la promozione di numerose cooperative edilizie fra il personale militare delle tre forze armate per un valore di 24 miliardi-lavoro, e di altri 49 miliardi-lavoro tra i componenti dell'Arma dei carabinieri e delle guardie di pubblica sicurezza per

un totale di 73 miliardi-lavoro a fronte dei soli tre miliardi stanziati ed effettivamente posti a carico del bilancio dello Stato, ben si può vedere come, solo che lo si voglia, non difettino strumenti legislativi, nemmeno eccessivamente onerosi, per agevolare l'accesso alla proprietà della casa anche al personale militare.

Nel merito di questo provvedimento deve osservarsi, tuttavia, che potrebbe essere di remora ad un suo eventuale rifinanziamento la scarsa efficacia che lo stesso sortirebbe nei confronti di quelle categorie di militari le quali, per superare già nel grado di maresciallo e di capitano anziani il limite del reddito di 6 milioni, si troverebbero così nell'impossibilità pratica - ed i sottufficiali, proprio alla fine della loro carriera: quando, prospettandosi la cessazione dal servizio e conseguentemente dall'uso dell'alloggio demaniale occupato, più impellente si rivela l'esigenza di risolvere nel nucleo familiare il problema della casa! - di associarsi in cooperative edilizie beneficiando dei contributi della legge. Oltretutto, si è constatata da più parti l'inopportunità sul piano sociale di incrementare l'accasermamento in forma cooperativa del personale militare, in specie di quello cessato dal servizio; e per contro va rilevata la stessa difficoltà pratica alla costituzione di dette cooperative esclusivamente tra militari, in specie nelle sedi di comandi e nuclei operativi di minore importanza, e quindi meno dotati di personale.

Da ultimo, va ricordata la natura indivisa della proprietà obbligatoriamente imposta ai soci delle cooperative, anche dopo che con la costruzione dell'edificio sia venuta meno sostanzialmente la causa del vincolo associativo contratto.

È certo che questa materia sarà oggetto di nuove considerazioni in sede politica, nella valutazione dei provvedimenti sull'edilizia economica e popolare che si dice siano stati già sostanzialmente approvati dal Governo, e pronti per essere trasmessi al Parlamento; così, pare sia previsto negli stessi una rivalutazione del limite di reddito esistente per i soci cooperatori con una sua eventuale indicizzazione al costo della vita, come risulterebbe abrogato il vincolo di residenza nella stessa sede per un numero consecutivo di anni, particolarmente gravoso - si è visto - per le categorie militari e sostituito con un parametro collegato direttamente all'anzianità di ser-

vizio del personale nella pubblica amministrazione.

Il quadro dei problemi così delineato, e come mi è sembrato emergere dall'indagine svolta, mi induce a questo punto ad indicare una possibile linea di legislazione nuova ed organica nel settore, secondo due direttrici ben delimitate:

a) facilitare il soddisfacimento del fabbisogno di alloggi demaniali da parte dell'Amministrazione militare, contemporaneamente riconoscendo loro la natura di infrastrutture militari e comunque attribuendone le competenze - quanto alla progettazione ed alla legittimazione a contrarre gli appalti per la costruzione - alla direzione generale del genio di quel Ministero. Ciò verrà a risolvere in modo razionale le remore di natura amministrativa che derivano dalla competenza primaria nella materia, tuttora attratta dal Ministero dei lavori pubblici per il combinato disposto dall'articolo 1 del regio decreto n. 960 del 1929, e 1 del successivo regio decreto n. 544 del 1931; con conseguente necessità di risolvere in modo concertato problemi che dovrebbero riconoscersi come tipici ed esclusivi, invece, dell'Amministrazione della difesa, e con il pericolo di restare soggetti a palleggiamenti di competenza sul tipo di quello verificatosi quando si è trattato di dare concreta attuazione alla legge n. 173 del 1974 (per la quale l'autorizzazione a costruire alloggi demaniali entro un limite di spesa di 1.250 milioni annui per cinque esercizi finanziari consecutivi a partire dal 1973, solo formalmente rilasciata nel titolo della legge alla Difesa ma in realtà interamente « mediata » - come si legge subito nell'articolo 1 - dal Ministero dei lavori pubblici, si è in realtà risolta nel diniego di operare da parte di questa Amministrazione che indicava al riguardo la competenza dell'Istituto autonomo case popolari - competenza da questo naturalmente protestata - e nell'obbligato ricorso, alla fine, da parte della Difesa, alla procedura « eccezionale » disciplinata dalla legge, per l'acquisto diretto sul mercato degli alloggi tramite il Ministero delle finanze: con il naturale aggravio di spese per la pubblica amministrazione, derivatone, a causa della mancata possibilità di effettuare in proprio la progettazione degli edifici e di sfruttare per essi le aree demaniali esistenti!).

L'onere finanziario della legge verrà facilitato altresì dalla previsione di un ca-

none per l'occupazione dell'alloggio da parte di tutto il personale in servizio ad eccezione di casi giustificabili e limitatissimi (il guardiano del faro, o il custode del deposito di munizioni: casi tutti, comunque, legislativamente previsti ed indicati). Tale canone faciliterà infatti sia la costruzione di nuovi alloggi, sia un'opera efficace di manutenzione di quelli già costruiti ed esistenti; mentre la commisurazione di essi al duplice parametro del numero dei vani degli alloggi assegnati, e/o del grado e quindi della posizione retributiva del dipendente, garantirà una sostanziale neutralità dello stesso rispetto alla destinazione di servizio del personale: neutralità che per ovvie ragioni verrebbe meno, qualora tale canone dovesse essere indicizzato al valore locativo locale (come si era ventilato, invece, da parte dell'Amministrazione erariale). È inammissibile, mi sembra, che un sergente maggiore debba pagare, per fare un esempio, un canone locativo di 50 mila lire per due vani assegnatigli in alloggio all'aeroporto di Ghedi, e quando si trovi trasferito a Napoli o a Roma per servizio con tutta la famiglia nel nuovo alloggio dello stesso numero di vani assegnatogli, si trovi costretto ad affrontare un canone doppio, perché influenzato dal maggior valore locativo dell'area. E oltretutto si vede facilmente quali remore e complicazioni ne deriverebbero per la mobilità e l'impiego razionale del personale!

b) La seconda linea di politica legislativa alla quale mi riferivo, è senz'altro quella che concerne il problema della casa e della sua acquisizione in proprietà anche da parte del personale militare.

Credo fermamente che un tale problema possa e debba risolversi al di fuori di qualsiasi ottica corporativa, assimilando per questo la posizione del personale militare sotto il profilo soggettivo, e a tutela delle sue legittime aspettative, con quello di tutto il personale civile dello Stato e delle categorie tradizionalmente beneficiarie dei provvedimenti sull'edilizia economica e popolare.

Ma proprio per questo mi sembra giusto che una tale assimilazione venga ad operarsi sul piano sostanziale, e non semplicemente su quello formale: colmando gli squilibri oggi determinatisi per effetto delle particolari condizioni di impiego e di servizio del personale militare (abbiamo visto: trasferimenti continui e quindi elevato tasso di mobilità; di qui l'impossibi-

lità - ad esempio - di maturare gli anni di servizio in una stessa sede, necessari ad essere ammessi ai benefici previsti dalla vigente legislazione sulla casa); dando sotto questo profilo adeguato riconoscimento, di conseguenza, alle anomalie che derivano dalle condizioni medesime, e formulando i rimedi idonei ed opportuni, nel pieno rispetto del « principio » di uguaglianza sostanziale dell'articolo 3 della Costituzione.

In questa prospettiva di esame e di valutazione politica della situazione che mi auguro possa positivamente essere condivisa nella sostanza da voi tutti, suggerirei una linea di normazione così concepita:

1) nell'ambito dei provvedimenti concernenti l'edilizia economica e popolare di prossima presentazione da parte del Governo, per tutte le categorie di lavoratori dipendenti (pubblici e privati) forniti della necessaria anzianità ed aventi titolo a godere dei benefici della legge, prevedere la possibilità di riscuotere anticipatamente rispetto alla cessazione del servizio la quota dell'indennità di liquidazione maturata, al fine vincolato di investirla nell'acquisto in forma cooperativa di una proprietà edilizia.

Naturalmente vanno valutati attentamente gli effetti economici sotto il profilo della circolazione monetaria e delle possibili conseguenze inflattive, in particolare del valore degli immobili: ma quando si abbia la cautela di circoscrivere attentamente le fasce di applicazione della legge, e di incanalare verso forme di investimento edilizio preordinato ed opportunamente programmato (anche sotto il profilo del territorio), con un onere finanziario minimo per la pubblica amministrazione e i datori di lavoro privati, nell'ambito della più generale revisione dell'istituto dell'indennità di buonuscita si riuscirebbe a promuovere un rilancio dell'edilizia popolare convenzionata sicuramente benefico per l'economia del paese;

2) per quanto riguarda invece il personale militare provvisto della necessaria anzianità di servizio (ed a soddisfare le esigenze di mobilità del personale verrebbe in considerazione quale criterio ottimale il limite dei quindici-venti anni), prevedere, inoltre, e subito, in attesa del varo dei provvedimenti sopra menzionati, la possibilità di beneficiare dalle rispettive Casse militari, di contributi in conto interessi sull'accensione di mutui stipulati dagli interessati con gli istituti di credito allo scopo predetto.

A tali Casse si dovrebbe imputare quindi la gestione di un fondo casa, alimentato dai contributi di tutto il personale militare, mensilmente trattenuti sulle competenze; mentre l'erogazione dei contributi sui mutui accesi dovrebbe essere fatta in concorso delle domande degli aventi diritto, in relazione a parametri che coinvolgerebbero il grado, la composizione del nucleo familiare, le eventuali fonti complementari e alternative di reddito degli iscritti, ecc.

Tutto ciò non verrebbe a costare all'erario che la corresponsione di un contributo iniziale immediato a detti enti per permettere loro di fronteggiare le prime richieste degli aventi diritto: contributo rispetto al quale potrebbe anche parzialmente prevedersi una qualche forma di restituzione anche parziale, da parte delle Casse militari, dilazionata nel corso di più esercizi finanziari; mentre, verrebbe a qualificarsi lo stesso quale unico criterio previdenziale discriminato nel trattamento delle categorie civili e militari, a riconoscimento (credo, non inopportuno) delle anomale condizioni operative e di impiego di queste ultime.

Se si ritiene di poter condividere in linea di massima i criteri di riforma organica della legislazione del settore che quale vostro relatore mi sono fatto carico di dedurre dalla documentazione raccolta nel corso di svolgimento dell'indagine, mi permetto di sottoporre alla vostra attenzione, onorevoli colleghi, anche una ragionevole proposta di soluzione del problema iniziale, che come già osservammo ha dato occasione ed impulso politico allo svolgimento dell'indagine: il problema delle azioni di sfratto perseguite nei confronti degli occupanti degli alloggi INCIS-militari decaduti dal titolo di occupazione (per effetto della loro cessazione dal servizio permanente effettivo). Problema che perde, mi sembra, le connotazioni drammatiche con le quali ci si è presentato, nella misura in cui con l'acquisizione programmata di nuovi alloggi demaniali da parte dell'Amministrazione della difesa (acquisizione che in via eccezionale potrà essere autorizzata mediante acquisto diretto sul mercato, soprattutto nelle sedi più bisognose per uso di servizio) si renda possibile defunzionizzare l'interesse dal perseguimento in via amministrativa del recupero di quelli ex INCIS occupati abusivamente (e nei confronti dei quali si è decisa nuovamente una sospensione generalizzata degli sfratti fino al 31 dicembre 1978, come abbiamo visto).

Mentre al legislatore si renderà possibile, dunque, senza alcun pregiudizio per gli stessi o la funzionalità dell'operare dell'Amministrazione militare, attuare finalmente *ex se* quell'impegno politico che pure aveva trovato recepimento nell'ordine del giorno fatto proprio in sede di approvazione della legge del 1958 dal Governo, e che pur deluso in sede di emanazione del decreto delegato venne più volte riaffermato con loro dichiarazioni di indubbio rilievo politico dai ministri via via succedutisi al dicastero della difesa.

Naturalmente, tale situazione va bonificata con criteri legislativi non sperequati, e che rimandiamo per il diritto al riscatto degli alloggi da parte degli attuali occupanti decaduti da quello d'uso ai canoni socio-economici (per quanto riguarda i limiti di reddito o la proprietà di seconde case anche fuori del comune di residenza, ecc.) già fissati in modo omogeneo dalla normativa vigente per il personale civile.

Così potranno essere eliminati quei fenomeni di mini-speculazione, con la conclusione (ad esempio) perfino di contratti di sublocazione, che seppure sporadici si sono tuttavia verificati: garantendosi al contempo alla Difesa il recupero delle unità abitative così abusivamente (in senso proprio) occupate, e la loro concessione piuttosto a personale tuttora in servizio, che potrà trovarsi a suo tempo nella condizione idonea ad esercitarne il riscatto.

Sottopongo dunque alla vostra attenzione ed alla vostra valutazione una prima bozza di articolato normativo, sul quale confido che possa verificarsi un'ampia convergenza di vedute dopo un idoneo ed approfondito dibattito, e dopo tutti gli adeguati e necessari interventi emendativi. La sua suddivisione in titoli rispecchia i settori sui quali unitariamente potremmo operare come legislatori, rispettivamente degli alloggi demaniali di servizio (disciplinato nel titolo I) delle agevolazioni per l'accesso alla proprietà della casa dei militari (disciplinato nel titolo II), e delle norme transitorie e finali, con particolare riguardo alla soluzione del problema delle case militari ex INCIS (disciplinato nel titolo III).

Per quanto riguarda la disciplina degli alloggi demaniali, nel titolo I, si prevede essenzialmente l'autorizzazione al Ministero della difesa a costruire, avvalendosi di propri organi tecnici, entro determinati limiti di tempo e di spesa, alloggi da assegnare in concessione ai propri dipendenti e la

nuova disciplina della concessione di alloggi ai predetti dipendenti.

Giova ricordare, in proposito, come l'assegnazione degli alloggi alle singole Forze armate per le esigenze loro proprie costituisca una ripartizione a mero rilievo interno del Ministero rispetto allo stanziamento varato globalmente alla difesa dal legislatore: così che nessun problema si determina nell'ipotesi di dismissione degli edifici alloggiati da personale militare prevalentemente dell'una o dell'altra forza armata conseguente al trasferimento della sede di interi reparti, quando siano presenti nella medesima sede contingenti delle altre Forze armate per le quali si prospetti la necessità di recuperare un numero sufficiente di alloggi per il proprio personale.

Mentre, anche nell'ipotesi in cui si rivelasse inutile da parte delle altre forze armate l'uso degli alloggi militari dismessi a causa del necessario trasferimento di sede di interi reparti dell'uno, certamente non viene perduto allo stato il valore degli immobili; che conseguentemente alla loro dismissione dall'uso militare potranno essere riassegnati al demanio civile, e con appositi provvedimenti ai sensi delle norme sulla contabilità generale dello Stato essere trasferiti al patrimonio anche disponibile dello Stato, per la successiva, eventuale vendita a prezzi di mercato (con quale introito per il bilancio, soprattutto in ipotesi di lievitazione dei prezzi rispetto al momento della costruzione è facile prevedere).

Elemento qualificante del provvedimento è naturalmente la eliminazione pressoché totale delle concessioni a titolo gratuito. Le sole eccezioni previste si riferiscono a mansioni che non possono essere svolte senza la continua presenza sul posto dell'incaricato. È questo il caso dei fattorini semaforici (guardiani dei fari) dei custodi di edifici ed impianti e dei consegnatari di depositi isolati.

Le stesse alte autorità militari verrebbero a rinunciare al diritto all'alloggio gratuito, legalmente riconosciuto.

La generalizzazione del criterio della concessione a titolo oneroso, unitamente alla entità dei canoni fissati nella misura più alta compatibile con le retribuzioni degli assegnatari, assicura all'erario una notevole entrata.

In relazione a ciò, vista in un ragionevole numero di anni, la legge può considerarsi autofinanziata.

La disciplina proposta risponde inoltre alla esigenza di regolamentare uniformemente per le tre Forze armate (ormai da due lustri unificate amministrativamente) le norme per la concessione degli alloggi.

L'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, infatti, regolano attualmente la materia, avvalendosi di differenti disposizioni legislative e regolamentari che trovano la loro base nella seguente normativa:

per l'Esercito:

norme sul servizio di presidio approvate con regio decreto 11 maggio 1936;

regolamento sul servizio sanitario approvato con regio decreto 17 novembre 1932;

testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3455;

per la Marina:

regio decreto-legge 12 ottobre 1912, numero 2043;

regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2434;

regio decreto-legge 27 febbraio 1921, numero 285, e successive varianti concernenti i conferimenti di alloggi erariali in consegna all'amministrazione della marina militare;

per l'Aeronautica:

pubblicazione OD1 emanata in virtù dei poteri di autorganizzazione attribuiti alla forza armate dal regio decreto 22 febbraio 1937, n. 220;

regio decreto-legge 20 luglio 1934, numero 1302.

Segue quindi l'illustrazione dell'articolo di questo titolo I del possibile schema di riforma legislativa.

L'articolo 1 vara il programma di costruzione di fabbricati da parte del Ministero della difesa nel decennio 1977-1986, stabilendosi al riguardo la normale utilizzazione delle aree demaniali disponibili e concedendosi altresì la possibilità al Ministero in via di urgenza di acquistare direttamente immobili già costruiti, limitatamente tuttavia al primo triennio dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 2 considera l'onere finanziario della legge, diversificato per gli esercizi 1977 e 1978 e portato ad un livello massimo di spesa solamente a partire dal 1979, con una erogazione di 30 miliardi di lire annui.

All'articolo 3 si precisa che i fabbricati costruiti od acquistati ai sensi della legge, sono considerati a tutti gli effetti infrastrutture militari.

L'articolo 4 stabilisce, salvo limitatissimi e ben individuati casi, il titolo oneroso sia delle concessioni degli alloggi effettuate in relazione alle esigenze del servizio sia di quelle effettuate in relazione alle particolari condizioni di difficoltà economica e di disagio familiare degli interessati.

Pone inoltre a carico dei concessionari oltre al canone ed alle spese di carattere generale anche le spese di stipulazione e di registrazione degli atti di concessione.

L'articolo 5 stabilisce il modo di determinazione dei canoni, per vano, come percentuale della misura iniziale della indennità di impiego operativo.

La percentuale è crescente in relazione al grado e, passando dal grado più basso al più alto, si triplica.

Tale regolamentazione intende dare alla materia un giusto e corretto aggiornamento tenendo presente i provvedimenti legislativi, riguardanti la dirigenza militare e la concessione di un assegno perequativo al restante personale militare, che hanno soppresso l'indennità militare trasferendo i rischi e tutti gli altri oneri connessi con lo status militare nell'indennità operativa che per tale motivo è stata, quindi, mantenuta.

È sembrato, quindi, giusto trasferire la ritenuta - che precedentemente veniva operata sull'indennità militare agli utenti di alloggi di servizio - sull'indennità operativa.

Lo stesso articolo stabilisce per il computo dei vani modalità conformi a quelle stabilite dal Ministero dei lavori pubblici con la circolare n. 425 del 20 gennaio 1967.

Con l'ultimo comma dell'articolo vengono esclusi dal computo per la determinazione dei canoni, i locali eventualmente annessi agli alloggi concessi ai titolari di incarichi di comando e di direzione, necessari per gli obblighi di rappresentanza inerenti alle funzioni svolte dai concessionari.

A tal proposito va rilevato che trattasi di cariche per le corrispondenti delle quali, in campo civile, è prevista la concessione a titolo gratuito di un intero alloggio di rappresentanza.

L'articolo 6 precisa che sono a carico di ciascun assegnatario, oltre al canone, le

piccole riparazioni previste dall'articolo 1609 del codice civile, il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio nonché la quota di spettanza relativa alle spese di gestione e di funzionamento degli ascensori e montacarichi e della pulizia e della illuminazione delle parti comuni.

L'articolo 7 stabilisce le modalità per il versamento all'erario dei proventi relativi ai canoni e per la destinazione alle spese di manutenzione dei fabbricati, del 20 per cento dei canoni stessi.

L'articolo 8 precisa che per tutto quanto non previsto dai precedenti articoli 6, 7 ed 8 l'assegnazione degli alloggi è assoggettata al regime delle concessioni amministrative.

L'articolo 9 definisce gli alloggi collettivi, quelli per il personale militare - esclusa la truppa i sergenti ed i gradi corrispondenti - in locali in comune o comunque forniti normalmente di servizi igienici in comune e stabilisce l'entità della ritenuta mensile sulle competenze uguale a quella prevista, in relazione al grado rivestito, dal precedente articolo 6 per un vano.

L'articolo 10 è inteso a regolamentare l'uso dei locali destinati per motivi di servizio ad alloggiamento del personale militare e civile di passaggio.

La retta giornaliera che viene pagata dal personale che fruisce di tale tipo di alloggiamento è commisurata ad un quarto della diaria di missione.

La metà di tale retta è destinata a reintegrare attraverso la procedura della riassegnazione, le spese di gestione sostenute dall'Amministrazione della difesa.

Lo stesso articolo precisa, a maggior chiarimento dell'argomento, che i locali adibiti alla sistemazione logistica a terra del personale imbarcato, su unità di base o in transito nella sede ove sono ubicate le sistemazioni logistiche stesse, non sono assoggettati alla disciplina di cui sopra. Detti locali, infatti, destinati al personale della marina militare, in genere imbarcato per lunghi periodi di tempo, consentono al personale stesso di farsi raggiungere dalle proprie famiglie durante le soste delle unità navali nei porti, evitando nei limiti del possibile e compatibilmente con le esigenze militari in tempo di pace, la continua separazione dei nuclei familiari.

E da rilevare, inoltre, che il personale imbarcato, sostiene rilevanti oneri per il

fitto di un appartamento nella località di residenza delle famiglie e per le spese di viaggio dei familiari quando ad essi è possibile raggiungere - compatibilmente con le esigenze private o scolastiche dei figli - il capo famiglia nella località in cui l'unità navale sulla quale egli è imbarcato sosta per qualche tempo. Se non esistessero dette sistemazioni logistiche, infatti, il personale imbarcato sarebbe costretto a rinunciare alla possibilità di riabbracciare i propri cari, dovendo provvedere oltre alle spese per ristoranti - che comunque deve sostenere - anche a quelle per alloggiamento in albergo.

Gli scopi etico-sociali, cui detti locali sono destinati, giustificano, quindi, la identificazione della loro utilizzazione con i fini istituzionali della marina militare.

La retta giornaliera di pagamento sarà, in questi casi, commisurata al solo costo del servizio.

L'articolo 11 definisce in modo inequivocabile le poche mansioni (custodi di edifici e impianti e consegnatari di depositi e magazzini isolati con alloggio sul posto) che danno diritto all'alloggio gratuito. L'articolo precisa anche che la concessione decade con la cessazione dell'incarico dal quale trae titolo.

Nel titolo II dello schema della possibile proposta di legge si disciplina invece il problema dell'accesso alla proprietà della casa del personale militare, giusta le linee di politica legislativa sopra anticipatevi.

Può essere utile ricordare ancora una volta, al riguardo, che allo stato della vigente legislazione, gli ufficiali ed i sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, sono esclusi per legge dalla cessione a riscatto degli alloggi INCIS-militari e di fatto, nella maggior parte dei casi, dall'assegnazione in locazione semplice ed in proprietà degli alloggi costruiti dall'ex INCIS, dagli Istituti autonomi per le case popolari o da altri istituti similari, nonché degli alloggi di cooperative e di quelli costruiti od acquistati mediante le agevolazioni previste dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60 (GESCAL) ovvero da altre disposizioni legislative. Ciò nonostante l'obbligo fatto ai militari di contribuire, come tutti gli altri dipendenti statali, alla alimentazione di dette iniziative.

In tutti i casi i motivi dell'esclusione dai benefici anzidetti debbono ricercarsi

nelle particolari esigenze di impiego di queste categorie di personale militare, esigenze che richiedono frequenti trasferimenti di sede.

Infatti l'esclusione dalla cessione in proprietà degli alloggi ex INCIS-militari (e cioè di quegli alloggi costruiti a cura dell'INCIS e con il concorso finanziario delle stesse forze armate, ai sensi dell'articolo 343, secondo comma, del testo unico sull'edilizia popolare ed economica) fu stabilita sia dalla legge 21 marzo 1958, n. 447, sia dalle relative norme di attuazione (articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2), in quanto fu riscontrata la necessità di non sottrarre alla disponibilità dell'amministrazione militare un complesso di alloggi indispensabili per fronteggiare le esigenze logistiche derivanti dai frequenti trasferimenti degli ufficiali e dei sottufficiali.

L'esclusione di fatto dall'assegnazione in locazione ed in proprietà della generalità degli alloggi INCIS o di altri istituti similari, nonché degli alloggi di cooperative e di quelli costruiti od acquistati mediante le agevolazioni di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, deriva egualmente, nella maggior parte dei casi, dalla frequenza degli spostamenti di sede, che non consente agli ufficiali ed ai sottufficiali di possedere il requisito della residenza nelle località ove vengono banditi concorsi per la prenotazione e l'assegnazione di case popolari, di alloggi di cooperative, ovvero per la concessione di prestiti individuali per la costruzione o l'acquisto di case di tipo popolare ed economico.

In questo modo una stessa causa, non derivante dalla volontà o dalle condizioni soggettive degli interessati, ma soltanto dalle inderogabili esigenze dello Stato, agisce con gli stessi effetti negativi in due settori diversi; da un lato impedisce agli ufficiali ed ai sottufficiali di beneficiare della cessione a riscatto degli alloggi costruiti proprio per andare incontro alle esigenze del personale militare, e dall'altro non consente agli stessi ufficiali e sottufficiali di usufruire delle provvidenze che, in base all'articolo 47 della Costituzione, lo Stato concede alla totalità dei cittadini.

A seguito di tale stato di cose, gli ufficiali e sottufficiali, non soltanto non hanno adeguatamente potuto approfittare dei contributi ordinari e straordinari stanziati dal-

lo Stato per l'edilizia popolare ed economica, ma neanche hanno avuto la possibilità di attingere, proporzionalmente alla loro contribuzione, ai fondi costituiti, prima, mediante le ritenute INA-Casa e, dopo, mediante le ritenute GESCAL.

La situazione che ne consegue comporta di fatto che il personale militare è costretto, a causa dei frequenti trasferimenti, a pagare canoni di affitto al massimo livello di mercato che incidono in maniera assolutamente insostenibile sugli stipendi percepiti. Volendo esemplificare un capitano o un maresciallo con la massima anzianità trasferiti in una sede come Roma, Genova, Milano, Torino, Cagliari etc. - percependo mediamente 300.000 lire al mese - si vedono decurtati i propri emolumenti di circa il 50 per cento per effetto del canone di affitto e devono fronteggiare le esigenze di vita - magari di una famiglia numerosa - con le residue 150.000 lire. Ciò non è assolutamente tollerabile perché in tali condizioni non solo non è consentito al militare di vivere secondo un livello sociale corrispondente ai sacrifici sostenuti, ma non gli si dà proprio la possibilità di vivere.

La soluzione del problema, ormai, non è più differibile e deve tener conto sia delle legittime aspettative degli ufficiali e dei sottufficiali, sia delle esigenze dell'Amministrazione. Le aspettative degli ufficiali e dei sottufficiali sono di duplice natura come abbiamo visto, e cioè poter contare su un alloggio durante lo svolgimento della carriera ed al momento del collocamento a riposo dopo una lunga serie di trasferimenti di sede.

Anche le esigenze dell'Amministrazione militare sono di duplice natura e precisamente:

poter continuare a fare assegnamento sulla disponibilità di un congruo numero di alloggi di qualsiasi tipo (demaniali, ex-INCIS, etc.) che sia corrispondente alle necessità logistiche di ciascuna forza armata e consenta di dare in locazione al personale militare una casa, specialmente nelle zone in cui è particolarmente difficile reperirla a condizioni corrispondenti alle limitate possibilità economiche del personale stesso;

poter risolvere il problema senza creare eccessivi oneri per lo Stato.

In questo quadro gli obiettivi da raggiungere possono individuarsi come segue:

1) offrire agli ufficiali e sottufficiali, nelle prescritte condizioni, le stesse concrete agevolazioni finanziarie concesse dallo Stato ai dipendenti civili ai fini della costruzione o dell'acquisto di un alloggio in una località del territorio nazionale, a scelta degli interessati, in corrispondenza alle loro necessità durante lo svolgimento della carriera, ovvero al momento della cessazione dal servizio;

2) offrire agli ufficiali e sottufficiali, nelle prescritte condizioni, concrete possibilità di ottenere, in qualsiasi località del territorio nazionale, la assegnazione in locazione semplice od in proprietà di un alloggio dell'ex-INCIS o degli Istituti autonomi per le case popolari;

3) consentire la possibilità della cessione in proprietà degli alloggi ex INCIS-militari (costruiti o da costruire) agli ufficiali e sottufficiali che ne sono o ne saranno assegnatari.

In questo titolo dello schema di legge che vi ho approntato, verrebbe a disciplinarsi per l'appunto il primo e più importante obiettivo, riguardante le concrete agevolazioni finanziarie ai fini della perequazione del trattamento degli ufficiali e dei sottufficiali con quello di cui possono fruire i dipendenti civili dello Stato; non può non considerarsi la diversità di stato giuridico e di impiego delle due categorie di personale.

I dipendenti civili dello Stato, agli effetti della soluzione del problema dell'alloggio, possono contare su due elementi concreti: un limite di età per il collocamento a riposo molto più elevato di quello del personale militare ed una maggiore stabilità nella sede di servizio per lo più in grandi agglomerati urbani (nel caso degli impiegati delle amministrazioni centrali la stabilità è permanente). Ne deriva che i dipendenti civili dello Stato, nel corso della loro permanenza in servizio, hanno avuto ed hanno la possibilità di trovarsi nelle condizioni per usufruire delle suindicate agevolazioni finanziarie (GESCAL, cooperative, etc.) per l'accesso alla proprietà dell'abitazione, e ciò sia per la durata della carriera, sia per il periodo della quiescenza in favore dei loro eredi.

Per gli ufficiali ed i sottufficiali, invece, la più breve permanenza in servizio ed i frequenti spostamenti di sede, che già

costituiscono di per se stessi un gravoso motivo di disagiati condizioni economiche e di vita familiare, hanno impedito agli interessati, non soltanto in proporzione alla loro consistenza numerica, ma addirittura nella maggior parte dei casi, di trovarsi in tempo utile nelle condizioni per fruire delle agevolazioni finanziarie offerte dallo Stato nel settore dell'edilizia popolare ed economica.

A ciò aggiungasi che molti ufficiali e sottufficiali prestano servizio isolatamente od in gruppi di esigua consistenza presso sedi estremamente decentrate, ove non esistono alloggi INCIS o degli Istituti autonomi per le case popolari, ovvero dove non è materialmente possibile costruire cooperative per la realizzazione di grandi edifici con il contributo dello Stato.

Di qui l'opportunità di disciplinare in forma autonoma le agevolazioni finanziarie al personale militare, loro erogate per l'acquisto o la costruzione di un immobile dalle rispettive Casse militari, oltretutto alimentate per questo dai contributi degli stessi interessati giusto le linee anticipate in precedenza. Ed eccovi l'illustrazione dell'articolato di questo secondo titolo:

L'articolo 12 prevede la corresponsione di contributi in conto interesse da parte delle Casse militari ai dipendenti con venti anni di anzianità effettiva di servizio (e di relativi contributi) che abbiano stipulato mutui per l'acquisto o la costruzione di una casa economico-popolare con gli istituti di credito autorizzati (Casse di risparmio, Istituti di credito di diritto e banche dichiarate di pubblico interesse).

L'articolo 13 regola la gestione e la contribuzione al « fondo casa » da parte di tutti gli iscritti alle Casse militari che vi aderiscano; si propone anche la sua alimentazione con un contributo annuo dello Stato (salva la verifica in sede di esame della normativa da parte dell'organo legislativo delle effettive necessità - anche sotto il profilo temporale - dell'erogazione del contributo predetto).

Nell'articolo 14 e seguenti si prevedono norme di procedura nell'erogazione dei contributi in oggetto da parte delle Casse militari, prescrivendo loro di avvalersi della collaborazione di funzionari del Ministero dei lavori pubblici e del genio civile per gli atti di delibera e per i necessari accertamenti tecnici; si prescrivono condizioni cautelative e criteri di riferimento, questi

ultimi da ricercarsi nella normativa in materia di edilizia economica e popolare, per meglio circoscrivere sul piano soggettivo e su quello oggettivo la titolarità al beneficio ed all'uso dei contributi suddetti.

È doveroso ricordare, peraltro, che tali agevolazioni sui mutui, così disciplinate nell'articolato, dovrebbero trovare loro logico complemento in una revisione dell'istituto dell'indennità di buonuscita nei confronti di tutti i lavoratori pubblici, civili e militari: revisione intesa a permettere loro di fruire di un'utile anticipazione dopo un prescritto periodo minimo di anzianità, relativa naturalmente alla quota già maturata, e vincolata unicamente all'investimento immobiliare da parte del dipendente che non sia già proprietario di una casa (giusto i limiti e la modalità che regolano la materia nell'ambito della legislazione sulla edilizia economica e popolare).

Per questo allego al presente schema di legge un articolo a disciplina della materia in oggetto, e che propongo possa trovare utile collocazione all'interno dei lavori di riforma della legislazione suddetta, in coincidenza con la presentazione del relativo disegno di legge da parte del Governo (v. all. 2).

Vengono quindi in considerazione le norme del titolo III, attraverso le quali si vorrebbe da una parte bonificare l'attuale situazione degli alloggi ex INCIS, dall'altra rendere effettivo il diritto del personale militare a concorrere ai benefici previsti dalle vigenti disposizioni sull'edilizia economica e popolare.

È stato ricordato nella premessa che il Governo prese a suo tempo formale impegno affinché gli ufficiali e sottufficiali potessero concorrere con criteri di preferenza alla assegnazione di alloggi INCIS, degli Istituti autonomi per le case popolari e di altri enti.

È stato constatato che i criteri preferenziali, anche se introdotti, non potrebbero trovare materiale attuazione dato che, nella maggior parte dei casi, gli ufficiali ed i sottufficiali che richiedono alloggi dei suddetti Istituti sono trasferiti di sede prima che sia formata la relativa graduatoria di assegnazione.

In queste condizioni i criteri preferenziali possono concretarsi esclusivamente mediante la riserva di una quota di alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari da assegnare in locazione semplice od in

proprietà agli ufficiali e sottufficiali, secondo le disposizioni vigenti (legge 865 del 22 ottobre 1971).

Il titolo III dell'unito schema di disegno di legge è inteso a questo scopo e, nel soddisfare il secondo degli obiettivi che si intendono raggiungere, prevede che la quota riservata venga stabilita di volta in volta, per territorio, dal Comitato per l'edilizia residenziale - di cui all'articolo 2 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, che, a questo fine, è integrato da un rappresentante di ciascuna Forza armata - in rapporto alla disponibilità degli alloggi ed alle richieste del personale militare e civile in ciascuna sede.

Lo stesso titolo III prevede anche la possibilità che il Ministero della difesa e gli Istituti autonomi per le case popolari possano concordare un piano di permuta di alloggi ex INCIS-militari non più necessari in determinate sedi alla Amministrazione militare a seguito di soppressione di comandi o uffici militari, con altri alloggi di detti Istituti per le case popolari, già esistenti o da costruire nelle località indicate dallo stesso Ministero della difesa.

Le disposizioni del titolo III corrispondono quindi a fondati principi di equità ed a motivi di economia (permuta) certamente utili anche agli Istituti autonomi per le case popolari.

Per quanto riguarda, invece, la conclusione della vicenda degli sfratti relativi agli assegnatari (o loro aventi causa) degli alloggi INCIS-militari, devo rifarmi al riguardo alle osservazioni espostevi in precedenza ed alle stesse censure di incostituzionalità ipotizzate al riguardo.

Le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 447, e del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, hanno precluso la possibilità di cessione in proprietà degli alloggi INCIS-militari, e cioè di quelli costruiti o da costruire a norma dell'articolo 343 - secondo comma - del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni e integrazioni. Ciò nell'intento di non sottrarre all'Amministrazione militare un complesso di alloggi necessari a fronteggiare le esigenze degli ufficiali e dei sottufficiali trasferiti di sede. È stato constatato invece che, di fatto, lo scopo della suddetta preclusione non è pienamente raggiungibile. Infatti da decenni molti assegnatari de-

gli alloggi INCIS-militari, ancorché abbiano perduto il titolo, ovvero i loro familiari, in caso di decesso del titolare, non lasciano liberi gli alloggi stessi. In alcuni casi addirittura essi sono occupati da inquilini che non hanno mai appartenuto alle Forze armate e che non intendono in alcun modo sgomberarli. L'esecuzione degli sfratti si è dimostrata impossibile, assumendo il problema un aspetto sociale difficilmente risolvibile.

In questa situazione fra non molto, il patrimonio immobiliare degli alloggi ex INCIS-militari non sarà più utilizzabile per le esigenze per le quali fu costituito ed andrà sempre più deteriorandosi poiché da una parte l'INCIS, ovvero gli Istituti per le case popolari, e dall'altra gli occupanti, per una ragione o per l'altra, non eseguono i necessari lavori di manutenzione e di conservazione.

Partendo da quest'ultimo problema per la natura transitoria insita nello stesso, e la risoluzione del quale non dovrebbe pregiudicare peraltro il patrimonio immobiliare a disposizione delle Forze armate per le esigenze di servizio (nella misura in cui l'acquisto della proprietà mediante l'esercizio del diritto di riscatto da parte degli assegnatari si rende possibile solamente nel rispetto dei presupposti e dei limiti - anche di reddito - indicati nel citato decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, mentre la stessa Amministrazione militare può provvedere nel frattempo all'acquisto urgente di nuovi stabili da destinare ad alloggi di servizio per il personale, avvalendosi delle norme di cui al titolo I), si prevedono dunque agli articoli 18 e 19 le sostituzioni ed integrazioni opportune della normativa vigente, con riferimento rispettivamente alla lettera *d*) dell'articolo 386 del regio decreto n. 1165 del 1938, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2 del 1959: di quest'ultimo abrogandosi di conseguenza nel successivo articolo 20 il dispositivo di esclusione dei militari dall'esercizio del diritto di riscatto dell'alloggio locato contenuto nella lettera *a*) dell'articolo 2. Si precisano tuttavia, in proposito, due vincoli precisi per l'esercizio del diritto di riscatto da parte del personale interessato: la data di costruzione dell'alloggio non inferiore ai venti anni, giusto i criteri generali della vigente normativa al riguardo, e un pari numero di anni di servizio per gli assegnatari, che nel perio-

do precedente si trovano più soggetti a mutamenti nella sede di servizio, ed all'uso preferenziale quindi degli alloggi demaniali.

Nel successivo articolo 21 è parso giusto prevedere il reintegro sul piano contributivo di un patrimonio immobiliare perso alla Difesa per le esigenze di servizio sue tipiche: devolvendo in ultima analisi le somme ricavate dalla cessione degli alloggi predetti pur nel rispetto del principio dell'unità del bilancio, alle Casse militari, in proporzione alla percentuale di alloggi acquisiti in proprietà dal rispettivo personale militare iscritto.

Risulta di utile completamento sopra questo problema, la conservazione prevista nell'articolo 22 del diritto di priorità degli assegnatari impediti nell'esercizio del riscatto dalla costituzione della quota di riserva di cui all'articolo 3, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica del 1959 più volte citato. Mentre i successivi articoli 23 e 24 colmano la sperequazione di fatto esistente nei confronti del personale militare concorrente all'assegnazione degli alloggi degli IACP.

Seguono alcune norme di coordinamento, finali e transitorie.

L'articolo 25 trae origine dalla opportunità di riferire le norme della legge a tutti gli alloggi di proprietà dello Stato, in uso alla Amministrazione della difesa.

Articolo 26: convalida, fino alla data di entrata in vigore della legge, le disposizioni legislative e regolamentari delle quali le singole Forze armate si avvalgono per la concessione degli alloggi e la determinazione dei canoni.

L'articolo 27 abroga tutte le norme legislative e regolamentari concernenti assegnazione a qualsiasi titolo di alloggi al personale dipendente dall'Amministrazione della difesa.

Onorevoli colleghi, lo schema di provvedimento legislativo che quale vostro relatore vi ho approntato non pretende certamente di essere esaustivo, ed è aperto anzi al dibattito ed al contributo di tutti nell'ambito di questo Comitato e tra i nostri colleghi della Commissione difesa. Nel concludere questa mia relazione, vorrei tuttavia sottolineare, se mi è concesso, l'utilità dello strumento conoscitivo a disposizione degli organi parlamentari per acquisire informazioni, in particolare della pubblica amministrazione, circa problemi che non risultano alla fine circoscritti al mero

ambito amministrativo, ma assumono una loro rilevanza politica indubitabile. Abbiamo potuto renderci conto, infatti, nel corso dello svolgimento della Indagine, di come precisi aspetti della vita economica e sociale del paese quale essa si riflette sui suoi pubblici dipendenti, ed in particolare sulla categoria dei militari, pur presentandosi in apparenza in modo paradossale, trovino poi loro efficace spiegazione nell'ambito del pubblico amministrare, e necessitano tuttavia di una loro coerente ed organica soluzione a livello legislativo.

Per questa soluzione ho operato, infatti, con il concorso ed il contributo non solamente delle parti parlamentari interessate, bensì anche degli stessi organi della Difesa e degli stati maggiori, che ci hanno fornito il necessario materiale di supporto all'indagine da noi compiuta, oggetto quindi di conseguente disamina e valutazione da parte del vostro relatore.

Con l'augurio quindi di non vedere vanificato il risultato dei nostri lavori, rimetto al Comitato la relazione della quale sono stato incaricato, per il suo esame e la sua valutazione, alla quale sono allegate uno schema di provvedimento legislativo e due tabelle.

A questo punto si pone il problema che è stato sollevato in apertura di seduta. A tale scopo preannuncio il mio intendimento di presentare oggi stesso una risoluzione autonoma in Commissione (in analogia con il procedimento che adottammo per il problema delle case ex-INCIS) che ribadisca l'impegno del Governo a sospendere gli sfratti in corso per i militari pensionati che occupano case demaniali o ex-INCIS.

PETRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Dichiaro la disponibilità del Governo a discutere tale risoluzione.

PRESIDENTE. In relazione a quanto testé preannunciato dal relatore, mi permetto sottolineare l'opportunità che la risoluzione sia sottoscritta dai vari componenti del Comitato.

Poiché nessuno chiede di intervenire, se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la discussione sulla relazione svolta oggi dall'onorevole Gargano è rimessa alla Commissione plenaria.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12,45.

SCHEMA DEL PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO CONCERNENTE IL PROBLEMA
DELLA CASA DEI MILITARI

TITOLO I

INTERVENTI STRAORDINARI PER LA COSTRUZIONE
DI ALLOGGI DEMANIALI PER PERSONALE MILI-
TARE IN SERVIZIO, E DISCIPLINA DELLA CONCES-
SIONE DEGLI ALLOGGI PREDETTI

ART. 1.

Nel decennio 1977-1986 sarà attuato da parte del Ministero della difesa, che all'uopo si avvarrà di propri organi tecnici, un programma di costruzione di fabbricati di tipo economico da destinare ad alloggi per i dipendenti dello stesso Ministero, nelle località ove se ne manifesti la necessità per garantire la piena e immediata funzionalità dei comandi, reparti ed enti delle forze armate.

Per l'attuazione del programma di costruzione possono essere utilizzate aree demaniali. Nei casi in cui non ne siano disponibili, il Ministero della difesa è autorizzato ad acquistare, avvalendosi dei propri organi tecnici idonee aree private, il cui prezzo sia stato riconosciuto congruo dall'Ufficio tecnico erariale.

Per lo stesso fine indicato nel primo comma del presente articolo, negli anni dal 1977 al 1979, ed eccezionalmente negli anni successivi, il Ministero della difesa, quando lo richieda l'urgenza di provvedere, è autorizzato ad acquistare, avvalendosi dei propri organi tecnici, fabbricati di tipo economico già costruiti. Sulla congruità del prezzo di acquisto deve pronunciarsi l'Ufficio tecnico erariale.

ART. 2.

Ai fini dell'attuazione del programma di cui al precedente articolo 1 il Ministro

della difesa potrà utilizzare, in ciascuno degli esercizi 1977 e 1978, gli ordinari stanziamenti considerati nel bilancio militare, entro il limite massimo di lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1977 e di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1978.

Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato a provvedere alle conseguenti variazioni di bilancio.

Per gli esercizi finanziari dal 1979 al 1986 gli stanziamenti per il Ministero della difesa saranno incrementati di 30 miliardi annui, per l'esigenza di che trattasi.

ART. 3.

I fabbricati costruiti o acquistati sono considerati a tutti gli effetti infrastrutture militari.

ART. 4.

Salvi i casi di cui all'ultimo comma dei successivi articoli 10 e 11, l'assegnazione degli alloggi costruiti o acquistati in base alla presente legge e di ogni altro alloggio concesso in fabbricati di pertinenza dell'amministrazione militare, in relazione ad esigenze dell'amministrazione stessa od alle particolari condizioni di difficoltà economica e di disagio familiare degli interessati, è fatta a titolo oneroso.

Il provvedimento di concessione deve essere motivato dal Comando competente, dando esplicita menzione della valutazione delle cause di servizio e delle considerazioni di carattere economico che hanno presieduto all'emanazione del provvedimento medesimo.

All'emanazione di provvedimenti concernenti una pluralità di assegnatari dovrà provvedersi ad intervalli periodici, secondo le modalità disciplinate dall'apposito regolamento di attuazione della legge e sulla base di una graduatoria degli assegnatari aventi titolo e degli aspiranti alla concessione degli alloggi esclusi, espressa da sintetici coefficienti di valutazione delle cause di servizio e/o delle ragioni d'ordine economico che hanno ispirato il provvedimento di assegnazione.

Sono a carico dei concessionari, oltre il canone e le spese di cui ai successivi articoli 6 e 7, le spese di stipulazione e registrazione degli atti di concessione.

ART. 5.

Il canone mensile dovuto per ogni vano dagli assegnatari di alloggi a titolo oneroso è ragguagliato alle seguenti percentuali della misura iniziale lorda mensile dell'indennità di impiego operativo di cui all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 187, indipendentemente dal diritto alla indennità stessa:

| | |
|---|------|
| generali di corpo d'armata e di gradi corrispondenti | 7,50 |
| generali di divisione e di gradi corrispondenti; dirigenti generali . . | 6,50 |
| generali di brigata e gradi corrispondenti; dirigenti superiori . . . | 5,50 |
| ufficiali superiori; primi dirigenti; direttori di divisione aggiunti; direttori di sezione, segretari capo . . | 4,50 |
| ufficiali inferiori; marescialli e capi di 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a classe; consiglieri; segretari principali e segretari; coadiutori superiori, coadiutori principali e coadiutori; capi draga, capi operai e operai specializzati | 3,50 |
| sergenti maggiori e secondi capi; sergenti; commessi capo e commessi; operai qualificati e comuni | 2,50 |

I vani sono così computati:

a) ogni stanza, compresa la cucina (purché di almeno 8 metri quadrati) è considerata un vano;

b) il bagno con 4 apparecchi e i disimpegni sono considerati complessivamente un vano;

c) ogni altro locale igienico (attrezzato con due apparecchi e l'attacco per lavatrice) è considerato mezzo vano;

d) la cucina non inferiore a 8 metri quadrati, il bagno con 4 apparecchi e i disimpegni sono considerati complessivamente due vani;

e) ogni locale posto fuori dell'alloggio (cantina, sottotetto, eccetera) è considerato mezzo vano, se di almeno 6 metri quadrati, un quarto di vano, se di superficie inferiore.

Non sono computati ai fini della determinazione del canone i locali eventualmente annessi agli alloggi connessi ai titolari di incarichi di comando e di direzione, necessari per gli obblighi di rappresentanza inerenti alle funzioni svolte dai concessionari.

ART. 6.

Oltre il canone, sono a carico di ciascun assegnatario le piccole riparazioni previste dall'articolo 1600 del codice civile, il consumo di acqua e luce e il riscaldamento dell'alloggio goduto.

Sono ripartite tra gli assegnatari, in rapporto alla consistenza del rispettivo alloggio, le spese di gestione e di funzionamento degli ascensori e montacarichi, della pulizia delle parti comuni e della loro illuminazione.

Non fanno carico all'assegnatario le spese relative ai locali di rappresentanza di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

ART. 7.

Il canone è trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e versato in tesoreria con imputazione al bilancio di entrata. L'importo relativo è riassegnato allo stato di previsione del Ministero della difesa per essere impiegato nella misura dell'80 per cento per la realizzazione di nuovi alloggi. Il rimanente 20 per cento è impiegato per la manutenzione degli alloggi esistenti.

Alle spese di cui all'articolo 6 provvedono direttamente gli assegnatari.

ART. 8.

Per tutto quanto non previsto nei precedenti articoli 5, 6 e 7, la assegnazione degli alloggi è assoggettata al regime delle concessioni amministrative.

ART. 9.

Gli ufficiali, i marescialli, i capi di 1^a, 2^a e 3^a classe, i sergenti maggiori e i secondi capi possono essere autorizzati ad alloggiare in locali destinati ad alloggiamenti collettivi nell'ambito di infrastrutture militari.

L'utente di alloggio collettivo è assoggettato a una ritenuta mensile sulle competenze uguale a quella prevista, in relazione al grado rivestito, dal precedente articolo 5 per un vano. L'ammontare delle ritenute è versato in tesoreria con imputazione al bilancio di entrata.

Nulla è dovuto dal personale che è obbligato ad alloggiare in caserma per motivi di servizio od è alloggiato in baracche, attendamenti o altre analoghe sistemazioni.

ART. 10.

Per motivate esigenze di servizio, il Ministero della difesa può autorizzare i Comandanti militari territoriali, i Comandanti in capo di dipartimento militare marittimo, i Comandanti militari marittimi autonomi e i Comandanti di regione aerea a destinare locali nelle infrastrutture militari ad alloggiamento per il personale militare e civile di passaggio.

Il personale che fruisce degli alloggiamenti di cui al comma precedente è tenuto al pagamento di una retta giornaliera commisurata ad un quarto della diaria di missione. I proventi relativi sono versati, a cura degli uffici amministrativi, in tesoreria, con imputazione al bilancio di entrata; il cinquanta per cento ne è poi riassegnato allo stato di previsione del Ministero della difesa per le spese di funzionamento degli alloggiamenti.

Non rientrano nella disciplina di cui ai due commi precedenti, in quanto necessari per i fini istituzionali della Marina militare, gli immobili o parti di essi destinati alla sistemazione logistica a terra sia del

personale imbarcato su unità navali di base o in transito nelle località ove esistono detti immobili sia dei familiari di passaggio, limitatamente al periodo di permanenza nelle località stesse del predetto personale.

La retta giornaliera dovuta per le sistemazioni di cui al comma precedente è commisurata al solo costo dei servizi, determinato dai Comandanti in capo di dipartimento militare marittimo e dai Comandanti militari marittimi autonomi.

ART. 11.

L'alloggio gratuito può essere concesso unicamente al personale militare e civile cui sia affidata, in modo continuativo, la custodia dell'edificio e dell'impianto nei quali è l'alloggio nonché al personale militare o civile cui siano affidate in modo continuativo, con provvedimento formale, mansioni di consegnatario di depositi o magazzini isolati e che alloggia sul posto.

La concessione dell'alloggio gratuito è disposta dai Comandanti militari territoriali, dai Comandanti in capo di dipartimento militare marittimo, dai Comandanti militari marittimi autonomi e dei Comandanti di regione aerea, secondo le direttive impartite al riguardo dagli organi centrali. Della concessione è data notizia all'Intendenza di finanza competente per territorio.

La concessione decade con la cessazione dell'incarico dal quale trae titolo.

Sono a carico dell'amministrazione militare le spese per l'illuminazione, l'acqua ed il riscaldamento degli alloggi concessi a titolo gratuito.

TITOLO II

FACILITAZIONI ALL'ACCESSO DELLA PROPRIETÀ DELLA CASA PER IL PERSONALE MILITARE

ART. 12.

Le Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, il Fondo di previdenza per i sottufficiali dell'Esercito e le Casse sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica, denominate negli articoli che se-

guono le Casse militari, sono autorizzate a concedere contributi pari all'80 per cento del totale degli interessi e dei diritti di commissione dovuti dal mutuatario, per la stipula con gli Istituti di credito autorizzati di mutui per la costruzione o l'acquisto di una casa di abitazione di tipo economico da parte dei propri iscritti, anche consociati in cooperative edilizie, che abbiano compiuto almeno venti anni di servizio effettivo, siano stati assoggettati durante tutto il predetto periodo alle ritenute di cui al successivo articolo 13 e non abbiano ottenuto l'assegnazione in proprietà o in locazione con patto di futura vendita di un alloggio idoneo costruito a totale carico o con il concorso, contributo o finanziamento agevolato dello Stato. Quest'ultima condizione è richiesta anche nei confronti degli appartenenti al nucleo familiare del richiedente.

Per alloggio idoneo si intende l'abitazione composta di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti del nucleo familiare del richiedente e, comunque, non inferiore a due e non superiore a cinque, che non sia stato dichiarato igienicamente inidoneo dall'autorità competente.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dalla moglie e dai figli conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare gli ascendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado, purché stabilmente conviventi con il richiedente da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di prestito; i collaterali e gli affini debbono essere a carico del richiedente.

Il Governo è delegato in sede di regolamento di attuazione della presente legge a disciplinare limiti e modalità di corresponsione delle agevolazioni sopra indicate, anche in correlazione con le norme di cui al successivo articolo nel rispetto dei criteri e dei principi seguenti:

1) previsione di un massimale per le quote complessive di ammortamento annuale del mutuo non superiore al 50 per cento della retribuzione annua netta effettivamente corrisposto in busta agli iscritti alle Casse dell'Amministrazione militare, calcolata al momento della richiesta di autorizzazione;

2) possibilità di intestare gli alloggi esclusivamente al nome dell'iscritto, del coniuge e dei figli;

3) disciplina transitoria del diritto del personale militare in servizio con più di venti anni di anzianità effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge di domandare alle casse militari la concessione delle agevolazioni predette, impegnandosi al momento della concessione delle stesse a versare in un'unica soluzione al rispettivo fondo casa l'ammontare delle ritenute a titolo contributivo dovute per 15 anni di servizio, computate con la più elevata aliquota del successivo articolo sugli emolumenti in esso indicati, percepiti al momento della domanda.

Le casse militari sono autorizzate con le modalità demandate allo stesso regolamento di attuazione a stipulare convenzioni con le Casse di risparmio, con gli Istituti di credito di diritto pubblico, in specie quelli erogatori di mutui fondiari e con le banche dichiarate di pubblico interesse, per concessione a tassi agevolati dei mutui ai propri iscritti, necessari all'acquisto e alla costruzione della casa.

ART. 13.

Allo scopo di costituire presso le Casse militari un « Fondo casa » per i fini indicati dall'articolo precedente, tutti gli ufficiali e i sottufficiali iscritti alle Casse predette e i sergenti volontari in ferma o rafferma sono assoggettati ad una ritenuta dello 0,35 per cento sullo stipendio e sull'indennità di funzione o sull'assegno perequativo. La ritenuta è elevata all'1,05 per cento dei predetti emolumenti per coloro che ottengono il prestito di cui all'articolo 1 e la cessione in proprietà degli alloggi di cui ai successivi titoli III e IV.

La ritenuta non si applica a coloro che nel termine di un anno decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata operata per la prima volta dichiarino di rinunciare a tutti i benefici della presente legge. La rinuncia è definitiva e non si procede a rimborso delle ritenute fatte in precedenza.

L'introito delle ritenute è versato alle Casse militari direttamente dagli uffici amministrativi che le applicano. Le Casse predette ne trattengono lo 0,2 per cento per le spese di amministrazione del « Fondo ».

Il « Fondo casa » è alimentato anche:

a) da un contributo annuo dello Stato;

b) dal ricavato della cessione in proprietà degli alloggi di cui al successivo articolo 12;

c) dagli interessi bancari sui depositi effettuati, presso Istituti di credito di diritto pubblico, dalle Casse militari dell'ammontare delle ritenute di cui ai commi precedenti e delle somme riscosse per ammortamento dei prestiti concessi.

Il contributo dello Stato di cui alla lettera a) è fissato in... per l'anno 1977; ... per l'anno 1978; ... per l'anno 1979 e successivi.

ART. 14.

La concessione dei contributi è deliberata dai consigli di amministrazione delle singole Casse militari, sulla base di graduatorie compilate secondo norme emanate a cura del Ministro della difesa, nelle quali hanno la precedenza i richiedenti che fruiscono di minor reddito annuo complessivo. Alle riunioni interviene con diritto a voto un funzionario del Ministero dei lavori pubblici con qualifica non inferiore a ingegnere capo del genio civile.

ART. 15.

Per gli accertamenti di carattere tecnico ed economico sull'idoneità degli alloggi da acquistare e sulla loro conformità alle norme sull'edilizia popolare ed economica, da effettuare prima della concessione dei contributi, le Casse militari si avvalgono della consulenza degli Uffici del genio civile.

Per gli alloggi da costruire si osservano le disposizioni del titolo V del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

ART. 16.

Gli ufficiali e i sottufficiali che hanno costruito o acquistato un alloggio avvalendosi delle agevolazioni di cui all'articolo 1 non possono alienarlo nemmeno parzialmente, per la durata di dieci anni rispettivamente dalla data di dichiarazione di abitabilità o dell'acquisto. Sono nulli di diritto i contratti stipulati in violazione del precedente divieto.

Durante lo stesso periodo di dieci anni, l'alloggio costruito o acquistato con le age-

volazioni suddette può essere affittato solo in caso di cessazione dal servizio, di accrescimento del nucleo familiare, di trasferimento in altra sede di servizio o per altri gravi motivi riconosciuti dal Ministro della difesa, che può delegare la facoltà agli alti Comandi militari periferici di ciascuna Forza armata competenti per territorio.

ART. 17.

Per tutto quanto non espressamente previsto dagli articoli precedenti di questo titolo della presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione di quelle concernenti i requisiti della residenza, i limiti di reddito e il non avere la proprietà di altro alloggio.

Per quanto concerne le agevolazioni tributarie e fiscali, si osservano inoltre le successive disposizioni recanti provvedimenti per l'incremento dell'edilizia.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE

ART. 18.

La lettera d) dell'articolo 386 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituita dalla seguente:

« d) per il personale militare la cessazione a domanda dal servizio attivo prima del conseguimento del minimo di pensione, d'autorità, per perdita del grado, oppure la disponibilità di un appartamento di proprietà per gli alloggi di cui agli articoli 343, comma secondo, 345, lettera b) ».

ART. 19.

All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è aggiunto il seguente punto:

« 6) gli alloggi costruiti o da costruire, acquistati o da acquistare dall'amministrazione militare per i militari ai sensi delle disposizioni vigenti ».

ART. 20.

Il dispositivo di esclusione contenuto nella lettera a) dell'articolo 2 delle norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1959, n. 2, è abrogato.

I militari di tutte le forze armate italiane - in servizio permanente ed in pensione - assegnatari di alloggi ex INCIS, nonché i loro aventi causa che fruiscano di pensione indiretta o di reversibilità, hanno il diritto al riscatto di tali alloggi secondo le norme del predetto decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato con la legge 27 aprile 1962, n. 231, purché l'alloggio sia stato costruito da venti anni almeno, e gli assegnatari stessi degli alloggi abbiano compiuto almeno venti anni di servizio effettivo.

ART. 21.

Le somme ricavate dalla cessione in proprietà degli alloggi di cui all'articolo precedente sono versate all'erario per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa, che le devolverà alle Casse militari ai fini dell'alimentazione del Fondo casa di cui all'articolo 2. A ciascuna cassa sono assegnate le somme ricavate dalla cessione in proprietà degli alloggi di pertinenza della rispettiva Forza armata.

ART. 22.

Gli assegnatari di alloggi ex INCIS-militari, che per effetto della costituzione della quota di riserva stabilita nell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, non possono esercitare la facoltà di riscatto, mantengono il godimento dell'alloggio stesso nella forma di « locazione semplice », come previsto dall'articolo 7, sesto comma, della legge 27 aprile 1962, n. 231, e conservano, nel contempo, il diritto di priorità nelle successive assegnazioni a riscatto, in base all'articolo 3, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 17

gennaio 1959, n. 2, sostituito dall'articolo 2, secondo comma, della stessa legge 27 aprile 1962, n. 231.

ART. 23.

Una aliquota degli alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari è riservata agli ufficiali ed ai sottufficiali in servizio permanente o stabilizzati ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824, nonché ai sergenti in ferma volontaria o in rafferma con famiglia acquisita. È consentita la cessione in proprietà ai riservatari in possesso del requisito di anzianità fissato dall'articolo 20.

L'aliquota è stabilita, di volta in volta, per territorio, dal Comitato per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 2 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, che, a questo fine, è integrato da un rappresentante di ciascuna Forza armata, di grado non inferiore a colonnello o a capitano di vascello.

La ripartizione fra l'esercito, la marina e l'aeronautica degli alloggi compresi nella suddetta aliquota è stabilita dal Ministro della difesa in relazione al numero delle domande di assegnazione presentate, nelle singole sedi, dagli appartenenti a ciascuna Forza armata.

ART. 24.

Qualora in seguito alla soppressione o al trasferimento di Comandi, uffici od altri enti militari, gli alloggi costruiti ai sensi dell'articolo 343, secondo comma del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 23 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, risultino in una sede eccedenti al fabbisogno del personale militare, il Ministero della difesa e gli Istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio possono concordare un piano di permuta degli alloggi stessi con altri già esistenti o da costruire nella sede o nelle sedi indicate dal suddetto Ministero.

ART. 25.

Le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 si applicano anche per gli alloggi costruiti o acquistati in base alla legge 16 aprile 1974, n. 173.

ART. 26.

Per le concessioni disposte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono convalidate, fino alla predetta data, le disposizioni emanate dal Ministero della difesa anche per quanto riguarda la determinazione dei canoni.

ART. 27.

Sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la concessione ed i canoni degli alloggi in immobili in uso al Ministero della difesa.

« E altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto o comunque incompatibile con la presente legge.

ALLEGATO N. 2.

ALLOGGI DEMANIALI ED EX INCIS RAFFRONTO TRA ESIGENZE E DISPONIBILITÀ

(dal « Libro bianco della Difesa » pagina 212)

| Forze armate | Personale con famiglia (ufficiali e sottufficiali) a | Alloggi demaniali ed ex INCIS esistenti b | Fabbisogno teorico (c=a-b) c | Alloggi non lasciati liberi dagli occupanti dopo la scadenza del titolo (3) d | Fabbisogno effettivo (e=c+d) e |
|-------------------------|---|--|---------------------------------|--|-----------------------------------|
| Esercito | 30.524 | (1) 11.666 | 18.858 | 1.289 | 20.147 |
| Marina | 10.198 | 2.923 | 7.275 | 683 | 7.958 |
| Aeronautica | 26.407 | 2.945 | 23.462 | 770 | 24.232 |
| TOTALE | 67.129 | 17.534 | 49.595 | (2) 2.742 | 52.337 |

(1) Non sono compresi gli alloggi assegnati a dipendenti civili dell'Amministrazione militare e gli alloggi distrutti in Friuli dai recenti terremoti.

(2) È stata disposta la sospensione degli sfratti fino al 31 dicembre 1978.

(3) Si tratta di personale che, non trovando alloggio nella nuova sede di servizio, lascia la famiglia nella precedente sede o, in maggior numero, di personale collocato in quiescenza.

ANTICIPAZIONI SULLA INDENNITÀ DI BUONUSCITA PER LA
COSTRUZIONE O L'ACQUISTO DI ALLOGGI

Tutti i pubblici dipendenti iscritti al Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti, che abbiano compiuto almeno venti anni di servizio utile ai fini dell'indennità di buonuscita prevista dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, possono ottenere, a domanda, per una sola volta durante tutta la prestazione del servizio, un'anticipazione sulla liquidazione del-

la predetta indennità in misura non superiore alla quota maturata all'atto della presentazione della domanda, per destinare la somma alla costruzione o all'acquisto di una casa di abitazione di tipo economico.

Dall'importo dell'anticipazione sono detratte le somme eventualmente dovute dall'interessato a qualsiasi titolo al suddetto fondo e all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali.